



Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 20 marzo 2013, n. 7041, Pres., Luccioli - Rel. Campanile

- Separazione dei coniugi - affidamento dei figli – Consulenza tecnica in materia civile (Perizia) - Poteri del giudice - valutazione della consulenza

Nel giudizio di modifica delle condizioni di affidamento dei figli minori, la decisione che basi le sue statuizioni sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio in materia psicologica incorre in vizio di motivazione, denunciabile in sede di legittimità, se l'elaborato recepito *per relationem* si avvalga di teorie non ancora consolidate sul piano scientifico e se il giudice, a fronte delle specifiche censure formulate dalla parte e integralmente trascritte nel ricorso per cassazione, non risulti avere esposto in modo puntuale le ragioni della propria adesione alla consulenza tecnica d'ufficio, né abbia verificato il fondamento scientifico della medesima.

Svolgimento del processo

I coniugi G.O. e D.M., dalla cui unione era nato, in data (Omissis), il figlio L. E., a seguito di una crisi insorta dopo pochi anni di convivenza si separavano consensualmente nel (Omissis).

Nell'ambito degli accordi omologati dal Tribunale di Padova era stabilito l'affidamento in via esclusiva del minore alla madre, con una regolamentazione dei rapporti del piccolo L. con il padre che prevedeva una loro progressiva intensificazione in relazione alla crescita del bambino.

I rapporti tra il minore e il genitore non affidatario si rivelavano presto soggetti ad ingravescente involuzione, tanto che il D., attribuendone la causa alla condotta della moglie, adiva il Tribunale per i minorenni di Venezia che, nel contraddittorio fra le parti (la G., nel costituirsi, aveva riconosciuto che il figlio si rifiutava categoricamente di incontrare il padre, escludendo, tuttavia, una propria responsabilità a tale riguardo), all'esito dell'espletamento della disposta consulenza tecnica d'ufficio, con decreto del 2 ottobre 2009 pronunciava la decadenza dalla potestà genitoriale della madre sul minore, che veniva affidato al servizio sociale del Comune di (Omissis), pur rimanendo collocato presso la stessa G., ivi residente.

In data 6 luglio 2010 il D. presentava ricorso al Tribunale per i minorenni di Venezia, chiedendo l'allontanamento del figlio dalla famiglia materna, con collocamento presso di sé, ovvero presso propri congiunti o i servizi sociali, diversi da quelli già individuati, rivelatisi inadeguati, e comunque l'adozione di provvedimenti



idonei a favorire il ripristino dei rapporti del figlio con esso padre e con i parenti paterni.

La G., costituitasi, pur avanzando istanza di provvedimenti intesi a favorire il rapporto del minore con il padre, chiedeva il rigetto delle richieste del coniuge, nonché di essere reintegrata nella potestà genitoriale.

Con decreto del 10 dicembre 2010 il Tribunale adito rigettava tanto la domanda di modifica del collocamento del minore, tanto quella - avanzata dalla G. - di revoca della dichiarazione della decadenza dalla potestà; disponeva che L. fosse affidato al Servizio sociale del Comune di (Omissis), cui demandava, anche in collaborazione con altre istituzioni, di vigilare e sostenere il percorso di riavvicinamento del minore al padre, da attuarsi mediante il già disposto sostegno specialistico sia per il figlio che per ciascun genitore.

Avverso tale provvedimento il D. e la G. proponevano reclamo ai sensi dell'art. 739 c.p.c..

Il primo deduceva che, poiché la permanenza del figlio presso la famiglia materna comportava un inasprimento della situazione patologica, già diagnosticata in precedenza dal consulente tecnico d'ufficio, e definita come "sindrome da alienazione parentale", il bambino doveva essere collocato in un ambiente diverso e maggiormente idoneo a favorire il riavvicinamento alla figura paterna. La G., in via incidentale, insisteva per la reintegra nella potestà genitoriale, chiedendo il rigetto delle richieste del marito, specificando che il riavvicinamento fra il bambino e il padre dovesse realizzarsi attraverso il supporto psicoterapeutico e un'opportuna regolamentazione dei loro incontri.

La Corte di Appello di Venezia, disposta consulenza tecnica d'ufficio, affidata allo psichiatra già nominato in precedenza, acquisite le relazioni dei servizi che davano conto degli sviluppi della situazione, prendeva atto che il miglioramento dell'atteggiamento del figlio nei confronti del padre era meramente effimero, vale a dire riscontrabile solo in concomitanza di accertamenti nell'ambito di procedure in cui si profilava il pericolo di una decisione sfavorevole per la madre. Constatava quindi che, nonostante fossero state rispettate le prescrizioni circa i percorsi terapeutici già stabiliti, l'equilibrio psicofisico del minore risultava minato ed esposto a grave pericolo in relazione alla condizione patogenetica in cui versava, determinata da un forte conflitto di fedeltà nei confronti della madre. Veniva evidenziato come la mancata identificazione della figura paterna, e, soprattutto, l'immotivato e comunque ingiustificato rifiuto di rapporti con il padre fossero da attribuirsi a un'evidente alleanza collusiva tra la madre e L. e che, ad onta della già dichiarata decadenza dalla potestà genitoriale, la G. avesse mantenuto un potere assoluto sul figlio, che non risultava in alcun modo utilizzato per rivalutare la figura paterna e per favorire la ricostruzione di un rapporto con il padre evidentemente ritenuto "inutile e dannoso". Si riteneva, pertanto, che soltanto una diversa collocazione del minore potesse scongiurare l'ormai quasi cristallizzato rifiuto e odio dello stesso verso la figura



paterna, e si rilevava altresì come l'età ormai adolescenziale di L. da un lato accrescesse il pericolo di uno sviluppo alterato irreversibilmente dalla situazione patogenetica sopra indicata; dall'altro consentisse, senza gravi traumi, una collocazione in un ambiente scolastico/educativo dotato della necessaria specializzazione ed equidistante dai genitori.

Si disponeva quindi, riservando ogni decisione sulle domande proposte con il ricorso incidentale all'esito della verifica, dopo un anno, della nuova regolamentazione, che il minore fosse affidato al padre ed inserito in una struttura residenziale educativa, prescrivendo la programmazione di incontri con entrambi i genitori, sulla base di uno specifico e dettagliato programma psicoterapeutico. Per la cassazione di tale provvedimento la G. propone ricorso, affidato a due motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso, parimenti illustrato da memoria, il D.

Motivi della decisione

Deve in primo luogo esaminarsi l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata nel controricorso e fondata sull'assenza del carattere di decisorietà del provvedimento impugnato, inteso a disciplinare in maniera temporanea e non definitiva gli aspetti relativi al collocamento del minore e ai suoi rapporti con entrambi i genitori. Viene, in particolare, invocato il principio, ribadito anche di recente da questa Corte, secondo cui i provvedimenti emessi dal Tribunale per i minorenni, in sede di volontaria giurisdizione, che limitino o escludano la potestà dei genitori naturali ai sensi dell'art. 317 *bis* c.c., che pronuncino la decadenza dalla potestà sui figli o la reintegrazione in essa, ai sensi degli artt. 330 e 332 c.c., che dettino disposizioni per ovviare ad una condotta dei genitori pregiudizievole ai figli, ai sensi dell'art. 333 c.c., o che dispongano l'affidamento contemplato dalla L. n. 184 del 1983, art. 4, comma 2, in quanto privi dei caratteri della decisorietà e definitività in senso sostanziale, non sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione di cui all'art. 111 Cost., comma 7, (Cass., 31 maggio 2012, n. 8778).

In realtà, ai fini della verifica dell'ammissibilità o meno di un mezzo di impugnazione non si può prescindere, in ottemperanza alla regola della prevalenza della sostanza sulla forma (Cass., 12 novembre 2007, n. 23495; Cass., 27 luglio 2006, N. 17098; Cass., Sez. un., 29 dicembre 2004, n. 24071), dal suo contenuto.

Nel caso in esame, a distanza di anni dal provvedimento, ormai definitivo, con cui era stata dichiarata la decadenza dalla potestà genitoriale della madre, con affidamento del minore, ancora collocato presso di lei, ai servizi sociali del Comune di (Omissis), il padre aveva nuovamente adito l'autorità giudiziaria, e, adducendo un inasprimento della condotta della G., precipuamente finalizzata a ispirare nel figlio una irriducibile avversione nei propri confronti, aveva chiesto che il piccolo L. fosse a lui affidato, con le istanze subordinate sopra richiamate.



Trattasi all'evidenza di una domanda intesa ad ottenere una revisione della regolamentazione del regime di affidamento nell'ambito della separazione dei coniugi, del tutto svincolata dagli aspetti inerenti all'applicazione della disciplina dettata dall'art. 330 c.c. e segg., e riservata, per altro, alla cognizione del Tribunale ordinario. A tale riguardo, pur risultando la relativa questione, mai sollevata in precedenza, ormai definitivamente preclusa, deve constatarsi che il giudice del merito si è sottratto alla necessaria verifica in ossequio al principio del giudice naturale, circa la propria competenza.

Viene invero in considerazione l'ontologica difformità dei provvedimenti *de potestate* (quali quelli richiamati nel controricorso) da quelli assunti - in sede di revisione delle precedenti condizioni - in materia di affidamento dei figli minori, siano essi legittimi o naturali, per i quali è sicuramente ammesso il ricorso per cassazione (anche per vizio di motivazione, dopo la modifica dell'art. 360 c.p.c., u.c., introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2), in quanto tesi a risolvere un conflitto che prescinde dalla titolarità della potestà genitoriale (cfr. Cass., 13 settembre 2012, n. 15341, in motivaz.; Cass., Sez. Un., 21 ottobre 2009, n. 22238; Cass., 21 dicembre 2007, n. 27082; Cass., 28 agosto 2006, n. 18627).

Il ricorso è quindi ammissibile.

Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito a un fatto decisivo e controverso per il giudizio, sotto i seguenti profili: la Corte territoriale, pur recependo integralmente le conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, fondate sull'accertamento diagnostico, nei confronti del minore, della "sindrome da alienazione parentale" (PAS), non ha esaminato le censure, specificamente proposte, sia in relazione alla validità, sul piano scientifico, di tale controversa patologia, sia in merito alla sua reale riscontrabilità nel minore e in sua madre.

Con il secondo mezzo si denuncia violazione di legge ed omessa motivazione in merito a un fatto controverso e decisivo per il giudizio, consistente nella mancata verifica dell'attendibilità scientifica della teoria posta alla base della diagnosi di "sindrome da alienazione parentale".

Entrambi i motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, in quanto intimamente connessi, sono fondati.

Deve preliminarmente constatarsi come nella motivazione della sentenza impugnata la Corte territoriale, che pure cita testualmente numerosi brani della consulenza tecnica d'ufficio, alla quale, a un certo punto, opera un richiamo nella sua integralità (pag. 4), eviti accuratamente ogni riferimento alla "sindrome da alienazione parentale" (d'ora in avanti, per brevità, PAS), che pure costituisce il sostrato teorico, utilizzato a fini diagnostici e terapeutici, dell'elaborato peritale.

Che si tratti di un mero *lapsus memoriae* o di un espediente dialettico per eludere la questione della validità scientifica della PAS e le critiche alla consulenza tecnica d'ufficio, questa Corte non è in grado di stabilire: di certo, il tema della condizione



patologica del minore, unicamente riferibile alla condotta della madre “alienante”, rappresenta l’*ubi consistam* non solo del citato elaborato, ma dell’intero giudizio di secondo grado. Tale lacuna, per altro, è meramente apparente, dovendosi applicare il principio in base al quale la motivazione della sentenza “*per relationem*” è ammissibile, dovendosi giudicare la sua completezza e logicità sulla base degli elementi contenuti nell’atto al quale si opera il rinvio e che, proprio in ragione dello stesso, diviene parte integrante dell’atto rinviante, fermo restando, tuttavia, secondo un principio generale dell’ordinamento, desumibile dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, e L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, per gli atti amministrativi (e valido, a maggior ragione, in forza dell’art. 111 Cost., per l’attività del giudice), che il rinvio va operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione “*per relationem*” (Cfr. Cass., 29 maggio 2002, n. 13937; Cass., 8 luglio 2005, n. 14390; Cass., 16 gennaio 2009, n. 979; Cass., 11 febbraio 2011, n. 3367, e, con riferimento alla consulenza tecnica d’ufficio, Cass., 4 maggio 2009, n. 10222).

Dalla lettura della relazione depositata dal medico psichiatra al quale la Corte di appello aveva affidato il compito di accertare “le condizioni psicofisiche attuali del minore, per verificare se la prosecuzione delle condizioni di vita e delle modalità dei rapporti parentali in essere possa compromettere ulteriormente la sua salute e quale sarebbe, sotto lo stesso profilo, l’eventuale pregiudizio che gli conseguirebbe dall’inserimento in diverso ambiente, endofamiliare o comunitario/educativo (che il genitore non decaduto dalla potestà può ricercare - fra quelli più adeguati alle necessità educative e allo stile di vita che intende assicurare al figlio - e proporre ai CTU, per opportuna valutazione) con indicazione delle più opportune modalità di attuazione”, emerge una chiara conferma della diagnosi di PAS (già in precedenza formulata, del resto, dallo stesso consulente).

Nell’elaborato in questione si legge, infatti, che “L., seppure invischiato nel cosiddetto conflitto di fedeltà, pilastro portante di PAS, ha lasciato presagire, imminente e possibile, la ripresa della frequentazione dell’ambiente paterno, secondo schema comportamentale connotato da coazione a ripetere, condizione che se da un lato permetterà il superamento del rifiuto e della situazione ostativa, dall’altro non garantirà in termini certi ed irreversibili lo scioglimento di quel legame patogeno esistente tra madre e figlio, legame alla base del rilevato conflitto di fedeltà, che sul piano tecnico urge risolvere”.

Illustrato il pericolo dello sviluppo, in età post-adolescenziale, di un quadro patologico attinente a grave “Disturbo di Personalità, o a Disturbo Dissociativo di tipo disaffettivo, ovvero a Psiconevrosi Depressiva”, si conclude nei seguenti termini:

“L’attento accertamento commissionato dalla Corte di appello di Venezia, Sezione per i Minorenni porta inequivocabilmente a confermare, nella vicenda in attenzione di causa, la sussistenza di PAS, disfunzione ad intensa connotazione psicopatologica, che deve essere al più presto delimitata e interrotta al fine di tutelare



il processo evolutivo del minore in attenzione, oggi già compromesso e prodromico, *sic stantibus rebus*, di futuro sviluppo psicopatologico”.

Il decreto in esame, richiamando le valutazioni del consulente tecnico d’ufficio, e ritenendo che non si tratti di “assecondare le propensioni affettive (o meglio distruttive) del minore, già unilateralmente indirizzate”, bensì di “individuare le condizioni più rispondenti al suo preminente interesse all’accesso alle figure genitoriali di riferimento”, afferma, citando la consulenza tecnica d’ufficio, che il mantenimento dell’attuale collocamento di L. “non garantirà in termini certi ed irreversibili lo scioglimento di quel legame patogeno esistente fra madre e figlio, legame alla base del rilevato conflitto di fedeltà che sul piano tecnico urge risolvere”. Ben si vede come il provvedimento adottato assume, proprio nell’ottica della teoria incentrata sulla PAS, una valenza clinica e giuridica assieme, nel senso che l’interesse del minore viene perseguito, al di là dei principi della bi-genitorialità e della necessità dell’ascolto del minore (inteso non solo come mero recepimento delle sue istanze, anche affettive, ma come necessità di motivare adeguatamente provvedimenti adottati in difformità alle sue esternazioni), attraverso una serie di misure intese a prevenire, in funzione terapeutica, l’aggravamento di una patologia in atto.

Di certo non può ritenersi, in contrasto con la motivazione del provvedimento impugnato (la quale, come già evidenziato, pur non utilizzando la terminologia adottata nella consulenza, ad essa rinvia espressamente ed integralmente, facendola propria), che la decisione di sottrarre un bambino all’ambiente materno, con il quale il rapporto - indipendentemente dalla ritenuta condotta “alienante” - non presenta altre controindicazioni, per collocarlo, non potendo stabilire un immediato inserimento nell’ambiente familiare paterno, a causa della forte avversione manifestata al riguardo dal minore, in una struttura educativa, possa attribuirsi a una valutazione che prescindere dalle suindicate - ancorché innominate - esigenze terapeutiche. Ciò vale a dire che né il tenore del provvedimento, né la sequenza degli atti procedurali antecedenti, autorizzano soltanto a ipotizzare che la consulenza sia stata utilizzata soltanto nella parte “percipiente”, come tale dotata di una indiscutibile valenza oggettiva (Cass., 13 marzo 2009, n. 6155). Sotto tale profilo va sottolineato che a un certo punto, richiamandosi le osservazioni del consulente, si afferma che “allorché la signora è stata posta nelle condizioni di collaborare proficuamente ed ha, con sufficiente convincimento personale, aderito al progetto comune proposto dal CTU, i mutamenti comportamentali di L., come già avvenuto nel corso della prima CTU, hanno assunto caratteri meno oppositivi nel processo di riavvicinamento al padre”, precisandosi che nella prima relazione si evidenziava che “a fronte della possibile involuzione svantaggiosa per la madre, L. riprese, quasi d’incanto e con la massima naturalezza, a frequentare il padre, ma lo fece per un tempo irrisorio e risibile, finché non fu scongiurato lo scampato pericolo”. Tale constatazione di un dato fattuale, per il vero non priva di intrinseci aspetti valutativi, appare per certi versi, ancorché ancorata ad aspetti di natura oggettiva, distonica rispetto alla complessiva diagnosi di



PAS, in quanto non è dato comprendere come una vera e propria patologia psichica, indotta da elementi che evidentemente sfuggono - obbedendo a meccanismi interiori e profondi - a qualsiasi consapevolezza, soprattutto da parte di un bambino, possa essere compatibile con la descritta mutevolezza di comportamenti verso il genitore "alienato", evidentemente frutto - come si sostiene in maniera abbastanza esplicita - di suggerimenti, induzioni o suggestioni, provenienti da situazioni di carattere esterno e contingente.

Deve quindi ritenersi che, come si afferma nel ricorso, il provvedimento impugnato sia intimamente correlato alla diagnosi di PAS formulata dal consulente tecnico d'ufficio, e che, essendo la statuizione adottata dalla Corte di appello rispondente a pretese esigenze terapeutiche, la sua validità, sotto il profilo non della scelta di merito, bensì del percorso motivazionale che la sorregge, dipenda esclusivamente da quella della valutazione clinica, posto che da una diagnosi in tesi errata non può derivare una terapia corretta.

Passando all'esame delle censure dedotte, deve rilevarsi che la loro fondatezza discende dall'intreccio di due principi, parimenti disattesi, costantemente affermati da questa Corte in presenza di elaborati peritali che, interamente recepiti dal giudice del merito, siano stati sottoposti a specifiche censure, soprattutto quando, come nel caso in esame, venga in considerazione una teoria non ancora consolidata sul piano scientifico, ed anzi, come si vedrà, molto controversa.

Deve invero evidenziarsi che la ricorrente, nel pieno rispetto del principio di autosufficienza, ha richiamato le critiche mosse alla relazione depositata dal consulente tecnico d'ufficio, alla diagnosi dallo stesso formulata e, soprattutto, alla validità, sul piano scientifico, della PAS. Basterà qui ricordare che sono state richiamate le perplessità del mondo accademico internazionale, al punto che il Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM) non la riconosce come sindrome o malattia; che si è evidenziato che vari autori spagnoli, all'esito di una ricerca compiuta nel 2008, hanno sottolineato la mancanza di rigore scientifico del concetto di PAS e che, nel 2009, le psicologhe B.C. e V.S., la prima spagnola e la seconda argentina, hanno sostenuto, in una pubblicazione del 2009, che la PAS sarebbe un "costrutto pseudo scientifico". Nell'anno 2010, inoltre, la *Asociacion Espanola de Neuropsiquiatria* ha posto in evidenza i rischi dell'applicazione, in ambito forense, della PAS, non diversamente da quanto già manifestato nel 2003, in USA, dalla *National District Attorneys Association*, che in nota informativa sosteneva l'assenza di fondamento della teoria, "in grado di minacciare l'integrità del sistema penale e la sicurezza dei bambini vittima di abusi".

Sono stati altresì richiamati i rilievi in base ai quali, anche volendo accedere alla validità scientifica della PAS, molti dei suoi caratteri, come definiti dal suo sostenitore principale, Richard Gardner (nei cui confronti non sono mancati accenni poco lusinghieri, quale l'essersi presentato quale Professore di psichiatria infantile presso la



Columbia University, essendo un mero “volontario non retribuito”, e persino l’aver giustificato la pedofilia), non sarebbero riscontrabili nel caso di specie.

Le esposte critiche non sono state esaminate nel provvedimento impugnato, così violandosi il principio secondo cui il giudice del merito non è tenuto ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse, soltanto nel caso in cui non siano mosse alla consulenza precise censure, alle quali, pertanto, è tenuto a rispondere per non incorrere nel vizio di motivazione (Cass., 6 settembre 2007, n. 18688; Cass. 1 marzo 2007, n. 4797; Cass., 13 dicembre 2006, n. 28694).

Tale vizio è correttamente denunciato - come nel caso di specie - in sede di legittimità, attraverso una indicazione specifica delle censure non esaminate dal medesimo giudice (e non già tramite una critica diretta della consulenza stessa), censure che, a loro volta, devono essere integralmente trascritte nel ricorso per cassazione al fine di consentire, su di esse, la valutazione di decisività (Cass., 28 marzo 2006, n. 7078).

L’altro principio, parimenti disatteso e non meno importante, riguarda la necessità che il giudice del merito, ricorrendo alle proprie cognizioni scientifiche (Cass., 14759 del 2007; Cass., 18 novembre 1997, n. 11440), ovvero avvalendosi di idonei esperti, verifichi il fondamento, sul piano scientifico, di una consulenza che presenti devianze dalla scienza medica ufficiale (Cass., 3 febbraio 2012, n. 1652; Cass., 25 agosto 2005, n. 17324).

Il rilievo secondo cui in materia psicologica, anche a causa della variabilità dei casi e della natura induttiva delle ipotesi diagnostiche, il processo di validazione delle teorie, in senso popperiano, può non risultare agevole, non deve indurre a una rassegnata rinuncia, potendosi ben ricorrere alla comparazione statistica dei casi clinici.

Di certo non può ritenersi che, soprattutto in ambito giudiziario, possano adottarsi delle soluzioni prive del necessario conforto scientifico, come tali potenzialmente produttive di danni ancor più gravi di quelli che le teorie ad esse sottese, non prudentemente e rigorosamente verificate, pretendono di scongiurare.

Per le ragioni indicate il ricorso deve essere accolto e il decreto impugnato va cassato. Il giudice del rinvio, che si individua nella Corte di appello di Brescia, esaminerà il reclamo senza incorrere nell’evidenziato vizio motivazionale, provvedendo, altresì, alla liquidazione delle spese relative al presente giudizio di legittimità

P.Q.M.



La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Brescia



GLI EFFETTI GIURIDICI DELLA “SINDROME DA ALIENAZIONE PARENTALE” (PAS)

Nota a Cass., sent. n. 7041/2013.

IVANA MUSIO

SOMMARIO: 1. Il caso. - 2. Le situazioni di crisi familiare e la definizione di sindrome da alienazione parentale. - 3. Precedenti giurisprudenziali a confronto: nessuna inversione di tendenza. - 4. L'interesse del minore e la bi genitorialità.

1. La sentenza in commento ha stimolato un rilevante dibattito relativamente alla valenza giuridica, nonché medico-scientifica della c.d. “sindrome da alienazione parentale”.

L'occasione è stata offerta da un caso che ha avuto come protagonista un minore di Cittadella il quale, nell'ambito di un giudizio di separazione coniugale consensuale, veniva affidato dal Tribunale di Padova in via esclusiva alla madre, con un rapporto regolato con l'altro genitore.

Rispetto a detta disposizione il padre adiva il Tribunale per i Minorenni di Venezia per chiedere di ottenere una revisione della disposizione relativa all'affidamento, motivando la sua istanza alla luce di una anomala e grave involuzione dei rapporti tra padre e figlio, indotti, a suo dire, dalla condotta della madre. Quest'ultima, a detta del marito, con il proprio atteggiamento istigava il figlio a forme di risentimento affettivo nei confronti del padre.

Il Tribunale per i Minorenni di Venezia, dopo aver disposto una CTU, accoglieva parzialmente la richiesta del padre e pronunciava la decadenza della potestà genitoriale della madre, affidando il minore ai servizi sociali del Comune di Cittadella, pur rimanendo il figlio collocato presso la madre.

A fronte di tale decisione, il padre ricorreva nuovamente innanzi al Tribunale per i Minorenni di Venezia per chiedere l'allontanamento del figlio dalla casa e dalla famiglia materna, nonché per ottenere il collocamento del minore presso di sé o presso i servizi sociali. La richiesta del marito veniva motivata ancora una volta alla luce del suo rapporto con il figlio gravemente compromesso dal comportamento della madre, ritenuta in grado di incidere negativamente sulla psiche del figlio inducendolo a reazioni ed atteggiamenti ostili nei confronti del padre. La madre, dal canto suo, non



solo si opponeva a suddette istanze, ma chiedeva, altresì, di essere reintegrata nella potestà genitoriale.

Il Tribunale per i Minorenni di Venezia rigettava sia la modifica di collocamento del minore (richiesta dal padre), sia la revoca della dichiarazione di decadenza della potestà (richiesta dalla madre), disponendo che il bambino fosse affidato ai servizi sociali per sostenere e vigilare il riavvicinamento affettivo del minore al padre.

Contro tale ultimo provvedimento proponevano reclamo, *ex art. 739 c.p.c.*, ciascuno dei due genitori. Il padre deduceva la “sindrome da alienazione parentale”, dal momento che la permanenza del figlio presso la famiglia materna avrebbe determinato un inasprimento della già compromessa relazione con il figlio. La madre, invece, deduceva, dal canto suo, che il riavvicinamento tra padre e figlio si sarebbe dovuto realizzare attraverso un supporto psicoterapeutico ed una regolamentazione degli incontri.

La Corte di Appello di Venezia, alla luce della CTU, con la quale si ribadiva che il minore fosse affetto dalla “sindrome da alienazione parentale”, ha disposto che il bambino fosse affidato al padre ed inserito all'interno di una struttura residenziale educativa, prescrivendo incontri programmati con entrambi i genitori. Nel decreto, infatti, veniva specificato che l'equilibrio psicofisico del minore risultava minacciato “a causa della sua condizione patologica determinata da un forte conflitto di fedeltà nei confronti della madre” e che “l'immotivato e, comunque, ingiustificato rifiuto del bambino ad avere rapporti con il padre fosse da attribuirsi ad una evidente alleanza collusiva del minore con la madre (...) la quale, nonostante la dichiarata decadenza dalla potestà genitoriale, continuava ad esercitare un potere assoluto sul figlio tale da non favorire la ricostruzione di un rapporto con il padre”.

Avverso tale decreto della Corte di Appello di Venezia ricorreva la madre innanzi alla Suprema Corte di Cassazione.

Tra le varie contestazioni sollevate dalla difesa, è interessante soffermarci su due motivi che sono stati eccepiti. La prima contestazione sollevata attiene alla mancata verifica da parte della Corte di Appello dell'attendibilità scientifica della patologia della sindrome; circostanza, questa, controversa e decisiva per il giudizio.

La seconda contestazione di nostro interesse attiene alla circostanza che la Corte territoriale si sarebbe limitata a recepire integralmente la relazione peritale fondata sull'accertamento diagnostico della “sindrome da alienazione parentale”, senza esaminare le prove prodotte dalla madre in merito alla effettiva riscontrabilità della sindrome nel caso specifico del minore e della madre.

A detta della scrivente, come sarà poi di seguito approfondito, la Suprema Corte, chiamata a rispondere su questi due punti, non solo coglie l'occasione per meglio specificare la valenza giuridica e medico-scientifica della “sindrome da alienazione parentale”, ma più genericamente si sofferma ad indicare quale debba essere il contributo delle CTU ed il loro utilizzo da parte dei giudici chiamati a



dirimere le questioni attinenti ai contrasti tra i genitori in ambito di affidamento dei figli minori.

2. Prima di addentrarci nell'analisi della sentenza in esame, appare preliminare soffermarsi, seppur brevemente, sulla c.d. patologia della "sindrome da alienazione parentale" detta anche Pas, ovvero "*parental alienation syndrome*". Diventa utile, infatti, approfondire tale disturbo al fine di capire se sia possibile o meno un suo riconoscimento giuridico oltre che medico e se, quindi, tale sindrome o situazione psicologica possa avere una qualche rilevanza anche nei casi di giudizi concernenti l'affidamento dei minori e/o la potestà genitoriale.

La patologia della Pas è stata ideata nel 1985 da Gardner¹ come sindrome neuropsichiatrica che colpirebbe i figli minori generalmente contesi tra due genitori in fase di separazione o, comunque, di crisi familiare. La Pas sarebbe indotta dal comportamento di uno dei genitori (di solito dal genitore affidatario) che, attraverso comportamenti e discorsi, negativizza la figura dell'altro genitore affinché il bambino abbia comportamenti di risentimento, di odio e di rigetto nei confronti del genitore "negativizzato". Senza volerci addentrare nell'ambito medico-scientifico, è utile tuttavia citare quelli che Gardner ha identificato come i due elementi essenziali della sindrome della Pas: da un lato, il comportamento di un genitore volto all'indottrinamento ed alla manipolazione intenzionale nei confronti del minore con lo scopo di negativizzare e demolire l'immagine dell'altro genitore agli occhi del figlio; dall'altro lato l'effettivo convincimento "indotto" nel minore rispetto alla veridicità delle parole del genitore "alienante" e, quindi, il conseguente distacco e odio del figlio dal genitore "alienato". A riguardo assume un ruolo fondamentale anche la condotta del minore², che tende naturalmente, in situazioni di conflitto tra i genitori, a schierarsi a favore di uno dei due. Affinché si possa parlare di "sindrome da alienazione parentale" è indispensabile, quindi, che sussistano contemporaneamente entrambi gli elementi; diversamente ci troveremo di fronte a differenti situazioni o patologie.

¹ R.A. GARDNER, *Recent trends in divorce e custody litigation*, in *The Academy Forum*, n. 29, 1985, New York, p. 3 e ss. definisce così la sindrome della PAS: "*a disorder that arises almost exclusively in the context of child-custody disputes. In this disorder, one parent (the alienator, the alienating parent, the PAS inducing parent) induces a programme of denigration against the other parent (the alienated parent, the victim, the denigrated parent). However, this is not simply a matter of "brainwashing" or "programming" in that the children contribute their own elements into the campaign of denigration*".

² Dopo Gardner, W. BERNET, in *Parental Alienation, DSM-V, and ICD-11*, Bernet et al., *The American Journal of Family Therapy*, 2010, che ha preferito parlare di PAD come di un disturbo da alienazione genitoriale (*Parental Alienation Disorder* PAD). Bernet nel suo documento del 2010 scritto per proporre l'inclusione nel DSM-V della sindrome di alienazione genitoriale afferma che «La caratteristica essenziale dell'alienazione parentale è che il minore - normalmente nel corso di un divorzio molto conflittuale - si allea con un genitore (il genitore preferito) e rifiuta la relazione con l'altro genitore (il genitore rifiutato) senza una legittima giustificazione.»



Non si potrebbe parlare di Pas, ad esempio, nei casi in cui il comportamento di distacco, rifiuto, odio e allontanamento del minore verso un genitore sia giustificato e motivato da violenze, abusi, o forme di abbandono subite dal minore da parte del genitore o quando il minore sia a conoscenza di violenze e abusi che un genitore ha perpetrato nei confronti dell'altro (che diventa vittima). In questo caso, infatti, il minore si allontanerebbe scientemente e con giustificato motivo dal genitore violento³ e mancherebbe, quindi, il predetto requisito dell'immotivato indottrinamento da parte di un genitore.

A partire da tale definizione medica di carattere generale della “sindrome da alienazione parentale” occorre interrogarsi, come ha espressamente rilevato la sentenza in esame, su quale sia effettivamente la valenza scientifica della Pas. In tal senso la stessa Suprema Corte ha evidenziato le perplessità del mondo accademico nazionale ed internazionale a riconoscere la Pas come una vera e propria malattia. E' il caso di specificare, infatti, che l'alienazione parentale non è stata inclusa nella versione del Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-IV-TR, 2000)⁴ e la stessa Cassazione nella sentenza in esame sottolinea la mancanza di un riconoscimento scientifico formale e condiviso della Pas, riportando nella sua motivazione uno studio di vari accademici spagnoli della Asociacion Espanola de Neuropsiquiatria che hanno sottolineato “la mancanza di un rigore scientifico della Pas”. Nello stesso senso anche in USA la National District Attorneys Association, ha sostenuto che la Pas manca dei requisiti teorici e pratici in grado di farla rientrare nel novero delle patologie.

A prescindere dalle varie scuole di pensiero scientifico-accademico, quel che si può constatare è che la mancanza un riconoscimento formale ed univoco della Pas come patologia medica, determina inevitabilmente degli effetti giuridici relativamente alle relazioni peritali che riscontrino tale sindrome nel minore. In questo senso, potrebbe essere letta la sentenza della Cassazione n. 7041/2013, la quale riconduce la “diagnosi” della “sindrome da alienazione familiare” in un contesto diverso da quello esclusivamente medico, indicando ai giudici di merito i criteri da adottare in tutte quelle circostanze di crisi familiare in cui è evidente che spesso i genitori finiscono per strumentalizzare i figli minori, che inevitabilmente subiscono conseguenze psicologiche.

A detta della scrivente, con questa sentenza il Giudice della Suprema Corte ha voluto per lo più limitare la tendenza di una certa giurisprudenza di merito a riportarsi, nelle decisioni in materia di affidamento dei minori e di Pas, ad una

³ In tal senso si veda M. SANTINI, *La Cassazione frena sulla Sindrome da alienazione parentale (PAS)*, in *Guida al Diritto*, 2013, n. 13, p. 22 e ss.

⁴ Il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali è un manuale utilizzato dai professionisti psichiatrici per fornire descrizioni delle categorie diagnostiche dei diversi disturbi mentali. La Pas non è stata inserita tra i disturbi mentali nel DSM5 né tantomeno sotto il nome di PAD.



adozione pressoché integrale delle relazioni dei CTU. La sentenza n. 7041/2013, in altri termini, ha evidenziato che per decidere sulle questioni relative all'affidamento dei minori, soprattutto in presenza di un parere medico che riconosca la “sindrome da alienazione parentale”, i giudici devono rifarsi anche a tutti gli ulteriori elementi processuali e probatori da cui si possa evincere quale sia il reale interesse del minore da tutelare.

3. Ritenere che la sentenza 7041/2013 abbia avuto come sua principale finalità quella di negare il riconoscimento medico-scientifico della Pas non sarebbe corretto, così come non sarebbe corretto affermare che detta sentenza abbia rappresentato un'inversione di tendenza rispetto ad un presunto precedente orientamento giurisprudenziale favorevole alla “sindrome da alienazione parentale”.

Da un lato, infatti, è innegabile come i giudici della Suprema Corte abbiano rilevato che sia difficile accogliere in sede giudiziaria una determinata diagnosi quando questa manca di un formale ed ufficiale riconoscimento medico-scientifico. Dall'altro lato, tuttavia, la sentenza non ha negato che “la sindrome da alienazione familiare” costituisca una tipologia di disagio psicologico che colpisce il minore che viva situazioni di conflitto familiare. E' il caso di evidenziare, infatti, che la sentenza implicitamente afferma che possono essere rilevate forme di soggezione e di malessere psicologico del minore causate dai comportamenti ostili dei/fra i genitori; in tal senso si può affermare che la Pas, se e quando viene rilevata e suffragata da relazioni mediche dei CTU/CTP o dei Servizi sociali, può avere una incidenza nell'ambito del complesso procedimento relativo all'affidamento del minore.

La conferma di tale interpretazione giunge anche dalla sentenza della Corte di Appello di Brescia, in qualità di giudice del rinvio per il riesame della sentenza cassata. La Corte di Appello di Brescia⁵, infatti, a riprova di quanto qui sostenuto, specifica espressamente che la mancanza del fondamento scientifico della Pas non esclude che essa possa essere utilizzata ai fini del processo per individuare “un problema relazionale dei minori in situazione di separazione dei genitori, pur non assumendo essa i connotati di una vera e propria malattia”.

L'aspetto rilevante della sentenza in commento, pertanto, si sostanzia non già nel negare in assoluto la Pas, quanto, piuttosto, nel censurare quelle sentenze con cui i giudici di merito si limitano ad emettere un provvedimento di affidamento esclusivo del minore richiamando esclusivamente “*per relationem*” la perizia di un medico legale, ignorando, così, tutti gli altri elementi processuali ed, in particolare modo, le censure specificamente sollevate da una parte rispetto alla relazione del CTU.

⁵ Corte App. Brescia, 17 maggio 2013, www.dejure.giuffre.it, secondo cui: “l'atteggiamento del bambino che rifiuta l'altro genitore, per un patto di lealtà con il genitore ritenuto più debole, può condurlo ad una forma di invischiamento capace di produrre nella sue crescita non solo una situazione di sofferenza, ma anche una serie di problemi psicologici alienanti”.



I giudici della Suprema Corte evidenziano, infatti, che se nel corso del giudizio di affidamento di un minore vengono sollevate critiche alla consulenza tecnica d'ufficio, queste devono essere oggetto di esame da parte del giudice, infatti, “il giudice di merito è tenuto ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, potendo limitarsi ad un richiamo di esse soltanto nel caso in cui non siano mosse alla consulenza precise censure”⁶. Si considera, pertanto, affetta da vizio di motivazione la sentenza della Corte di Appello di Venezia in quanto, pur in presenza di contestazioni sollevate dalla CTP della madre, il giudice di merito non le ha prese in esame. In tal modo, erroneamente la perizia del consulente tecnico di ufficio è diventata, di per sé, parte integrante del provvedimento di affidamento del minore, costituendo, di fatto, l'unica motivazione della sentenza stessa.

In quest'ottica, preme evidenziare che il potere attribuito al giudice di merito di valutare come prevalenti determinati fatti e circostanze processuali, non equivale ad affermare che egli possa farlo immotivatamente ed esimendosi, in presenza di specifiche contestazioni, dalla spiegazione dell'*iter* logico-giuridico che lo ha condotto ad addivenire ad una conclusione anziché ad un'altra⁷.

Orbene, premesso che la “sindrome da alienazione familiare” non è supportata da un formale ed indiscusso riconoscimento medico-scientifico, proprio per tale motivo il giudice è tenuto ad una valutazione delle fattispecie concrete in maniera molto più rigorosa rispetto a quelle fattispecie riconosciute ufficialmente come patologiche e, pertanto, non è sufficiente richiamare nelle sentenze in maniera automatica la sindrome della Pas rilevata da una CTU. Diversamente, il giudice di merito dovrà verificare caso per caso le circostanze concrete e processuali, anche alla

⁶ Nello stesso senso anche la sentenza Cass. sez. I, 4 maggio 2009, n. 1022, in *www.dejure.giuffre.it*, secondo cui: “ non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca *per relationem* le conclusioni ed i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiararsi di condividere il merito; pertanto, per infirmare, sotto il profilo dell'insufficienza argomentativa, tale motivazione, è necessario che la parte allegghi le critiche mosse alla consulenza tecnica d'ufficio già dinanzi al giudice de quo, la loro rilevanza ai fini della decisione e l'omesso esame in sede di decisione; al contrario, una mera disamina, corredata da notazioni critiche, dei vari passaggi dell'elaborato peritale richiamato in sentenza, si risolve nella mera prospettazione di un sindacato di merito, inammissibile in sede di legittimità”.

Nello stesso senso la sentenza della Cass. civ., sez. II, 14 ottobre 2013, n. 22277, in *www.dejure.giuffre.it*, secondo cui: “La consulenza di parte è un atto difensivo e, pertanto, sotto tale aspetto non può essere ignorata dal giudice del merito (è stata cassata, nella specie, la sentenza del giudice del merito che aveva completamente omesso di valutare la consulenza di parte relativa allo stato di salute mentale di una anziana signora).

⁷ Si veda, Cass. civ., sez. III, 1 marzo 2007, n. 4797, in *Resp. civ. e prev.*, 2011, p. 2563 e ss.



luce, quindi, di tutte le eventuali censure promosse dalle parti o rilevabili dalla comunità scientifica⁸.

In tal senso, la sentenza 7041/2013 non va interpretata come una decisione in contrasto relativamente al precedente orientamento giurisprudenziale, rispetto al quale, in termini sostanziali, si allinea.

Si pensi, per esempio, alla sentenza della Cassazione n. 5847/2013, che ha affrontato lo stesso tema di affidamento di un minore in presenza di una diagnosticata Pas nell'ambito di una separazione coniugale e che solo apparentemente è in contrasto con la sentenza in esame.

In questo caso, la Cassazione era stata chiamata a decidere su una sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catania con cui i giudici di merito avevano affidato due figli minorenni alla madre con divieto provvisorio di contatti con il padre. Tale decisione dei giudici catanesi era stata assunta sulla base di una relazione psichiatrica della Asl secondo cui il comportamento negativo dei figli verso la madre sarebbe stato provocato dalla condotta ostruzionistica del marito che con i suoi comportamenti avrebbe screditato la figura materna agli occhi della prole, danneggiando, in tal modo, il loro equilibrio psichico.

In questo caso, la Suprema Corte non ha ritenuto di dover cassare la sentenza della Corte di Appello di Catania, eppure anche in questa ipotesi la Cassazione ha ribadito il principio secondo cui la valutazione del giudice di merito (che anche in tale fattispecie ha utilizzato a livello probatorio l'accertamento diagnostico della sindrome da alienazione parentale) non si può basare solo sulla diagnosticata Pas, ma anche su altri elementi di fatto, rivelatori dell'incapacità genitoriale⁹. Nel caso in esame, infatti, i giudici della Suprema Corte hanno confermato il provvedimento della Corte di Appello di Catania specificando che essa "ha correttamente fondato la propria decisione non solo sulla Pas, ma anche su altri elementi probatori che, in questo caso, non stati specificamente censurati dal ricorrente e che concernono il giudizio negativo circa le attitudini genitoriali del padre".

4. Il *focus* della sentenza in esame è, sostanzialmente, la tutela dell'interesse del minore, inteso come il suo diritto a vivere in una condizione di benessere psicofisico, in grado di consentirgli un sano sviluppo della personalità in un contesto di equilibrata crescita affettiva.

La minore età coincide, giuridicamente, con un segmento temporale della vita dell'uomo che va dalla nascita fino al raggiungimento del suo diciottesimo anno di età.

Dal punto di vista antropologico, la minore d'età si caratterizza per una serie di aspetti legati alla fisicità e alla capacità psicologica e cognitiva dell'individuo, che

⁸ Così C. CICERO e M. RINALDO, *Principio di bi-genitorialità, conflitto di coppia e sindrome da alienazione parentale*, in *Dir. e Fam. e delle Pers.*, fasc. 3, 2013, p. 871 e ss.

⁹ Cass. civ., sez. I, 8 marzo 2013, n. 5847, in *Dir. di Fam. e delle Pers.*, II, 2013, p. 1345 e ss.



rendono la minore d'età distinguibile, se così si può dire, dall'età adulta. Proprio per tale motivazione antropomorfa la minore età rappresenta giuridicamente *in re ipsa* una condizione soggettiva di uno stato di bisogno tale da rendere il minore un soggetto c.d. debole¹⁰.

Durante tale periodo di vita, il soggetto è definito giuridicamente minore d'età, e tale situazione soggettiva viene tutelata dall'ordinamento con una serie di disposizioni normative che, a partire, orientativamente, dalla seconda metà del secolo scorso sia a livello nazionale ed internazionale hanno introdotto una profonda trasformazione nel modo di concepire e tutelare il minore da parte dell'ordinamento giuridico¹¹.

Il riconoscimento e l'esplicazione dei diritti del minore sono ispirati dalla necessità di accostarsi all'infante-fanciullo-giovane con una nuova sensibilità; infatti, il minore, in quanto persona, ha una propria vita; egli vive esperienze che gli permettono di maturare gradualmente non solo sul piano biologico, ma anche sul piano emotivo, cognitivo, sociale, spirituale¹².

Sulla base di tali premesse, merita una particolare attenzione il ruolo che deve assumere il minore all'interno delle relazioni familiari ed, in particolare modo, in determinati momenti della vita familiare quale la crisi della coppia genitoriale.¹³ In questo contesto è stata ideata il diritto del minore alla bi-genitorialità, disciplinato nelle disposizioni del codice civile agli art. 155 e ss. c.c. così come introdotte dalla legge n. 54 del 2006¹⁴. La disposizione normativa si riferisce ai casi di separazione dei coniugi, scioglimento del matrimonio, cessazione degli effetti civili del matrimonio, annullamento del matrimonio, nullità del matrimonio e, infine, si estende anche ai procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio. Tale normativa sancisce che in caso di crisi dei genitori è auspicabile, in via preferenziale, che il figlio minore abbia

¹⁰ Sull'argomento della capacità giuridica, capacità di agire e capacità di discernimento, per una diffusa trattazione sia consentito rinviare a P. STANZIONE, *Capacità e minore nella problematica della persona umana*, Camerino-Napoli, 1975, p. 29 e ss.

¹¹ P. STANZIONE, *Tutela dei soggetti "deboli"*, Milano, 2004

¹² Il lungo percorso attraversato dal minore per essere percepito, finalmente, come persona al pari dell'adulto, è tracciato, tra i vari da F.D. BUSNELLI, *Capacità ed incapacità di agire del minore*, in *Dir. fam. e pers.*, 1982, p. 62 e ss.; L. MENGONI, *La tutela giuridica della vita materiale nelle varie età dell'uomo*, in *Riv. trim., dir. proc. civ.*, 1982, p. 1130 e ss.; R. IANNELLO- L. MARI, *Minori, Famiglie, Tribunale*, Milano, 2007, p. 6 e ss.; C.M. MORO, *Manuale di diritto minorile*, Bologna, 2008, p. 5 e ss.

¹³ Gli articoli 155 e ss. c.c., sono stati successivamente modificati da ultimo dall'art. 5 D.Lgs. 28.12.2013, n. 154. In merito alla nuova disciplina introdotta dalla legge n. 54/2006 si veda: F. DANOVÌ, *Il procedimento di separazione e di divorzio alla luce delle ultime riforme normative*, in AA.VV., *Le prassi giudiziali nei procedimenti di separazione e di divorzio*, Torino, 2007, p. 153 e ss.; A. GRAZIOSI, *Profili processuali della legge n. 54 del 2006 cd. sull'affidamento condiviso dei figli*, in *Dir. fam.*, 2006, p. 1865 e ss.; F. TOMMASEO, *Le nuove norme sull'affidamento condiviso: profili processuali*, in *Fam. dir.*, 2006, p. 388 e ss.

¹⁴ Cfr. G. CESARO, *L'ascolto del minore nella separazione dei genitori: le riflessioni della difesa*, in *Minori e Giustizia*, 2006, p. 164 e ss.



riconosciuto il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità, tuttavia, il giudice che è chiamato a pronunciarsi sull'affidamento dei figli minori, dovrà porre in essere valutazioni che hanno ad oggetto esclusivamente l'interesse morale e materiale della prole¹⁵.

Da un lato, il *focus* della riforma è improntato sul criterio della bi-genitorialità quale elemento essenziale per la corretta e armoniosa formazione e crescita dei figli. Il giudice, infatti, è stato indirizzato dal legislatore a preferire - qualora possibile - un affidamento ad entrambi i coniugi, ossia condiviso (consentendo e preservando, comunque, rapporti significativi con i parenti e gli ascendenti di ciascun ramo). Dall'altro lato, tuttavia, a valle di ogni decisione del giudice prevale la valutazione dell'interesse del minore ed, in tal senso, i punti nodali sottesi alla sentenza in esame sono i seguenti: cosa si intende per "interesse morale e materiale" del figlio minore e quali sono i criteri che i giudici di merito devono adottare per valutare tale interesse.

La disciplina relativa all'affidamento dei figli ruota intorno alla clausola generale dell'"interesse del minore" ed, infatti, con tale espressione il legislatore ha optato per quel tecnicismo normativo in grado di creare un concetto volutamente "aperto" a nuove e variabili interpretazioni. Il rischio che si corre, tuttavia, con le clausole generali è che esse possano restare un dettato normativo troppo generico ed astratto qualora non vengano specificati i possibili criteri che il giudice debba/possa adottare per definire quale sia la migliore soluzione. La vaghezza del testo legislativo e la mancanza di parametri oggettivo, infatti, rischiano di relegare il c.d. "interesse del minore" a principio che resta riconosciuto solo sulla carta.

In tal senso assume un ruolo fondamentale la funzione discrezionale del giudice il quale, caso per caso, è chiamato decidere se e quali mezzi processuali adottare e come tenere conto delle loro relative risultanze per risalire al reale interesse del minore. Non esiste un ideal-tipo di "interesse del minore" in quanto non esiste un "minore-tipo"¹⁶. Occorre, infatti, osservare il singolo minore, con le proprie peculiari caratteristiche, quali la personalità, le inclinazioni, la sensibilità, la maturità¹⁷.

¹⁵ A tal proposito un recente orientamento sollecita l'abbandono della nozione di interesse del minore per adottare quella di diritti del minore; così si è espresso P. STANZIONE, *Tutela dei soggetti "deboli"*, cit., p. 35.

Per comprendere l'essenza dell'interesse del minore, non è certamente possibile affermare che la via da percorrere sia quella che conduca ad una fattispecie astratta, valida per tutti i tempi, tutti i luoghi, per ogni occasione; in tal senso è interessante riprendere le teorie elaborate al riguardo dalla giurisprudenza francese, incline a respingere un concetto generalizzante dell'interesse, optando, invece, per un esame concreto sia delle circostanze ambientali in cui si muove il minore, che delle peculiarità delle singole ipotesi che si presentano in giudizio. Con riferimento all'ordinamento francese, si veda, M. DONNIER, *L'intérêt de l'enfant*, in *Rec. Dalloz*, 1959, Chron, p. 179 e ss.

¹⁶ In tal senso si veda M. DOGLIOTTI, *L'interesse del minore nella separazione fra i coniugi*, in *Dir. fam e pers.*, 1986, p. 1126 e ss. il quale sostiene che "al medesimo fanciullo in circostanze diverse faranno



In tutte le fattispecie in cui si rileva una “sindrome da alienazione parentale” il giudice, infatti, dovrà esaminare da un lato la figura dei genitori e dall’altro quella del minore “conteso”.

Per quanto riguarda il primo aspetto, il giudice è chiamato a valutare la personalità e le condizioni fisiche e psicologiche dei genitori, la loro disponibilità, l’ambiente in cui essi vivono e tutto ciò che sia necessario ed utile a garantire ai figli sicurezza psicologica, materiale e nei rapporti intersoggettivi nel contesto di una stabilità affettiva. Nelle pronunce di affidamento del minore, il giudice dovrà emettere un provvedimento sorretto da dettagliate motivazioni non più solo in positivo sull’idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull’inidoneità del o dei genitori. In particolare modo, nelle ipotesi conflittuali di separazioni, divorzi o semplicemente scelta dei genitori naturali di non vivere insieme, il giudice di merito dovrà valutare l’incidenza della condotta dei genitori sull’equilibrio psicofisico del minore, il quale è di per sé un soggetto con una personalità ancora *in fieri* e proprio per questo motivo una persona a rischio di condizionamenti psicologici.

Per quanto riguarda, poi, la valutazione dello stato psicofisico del minore dichiarato affetto da Pas, il giudice dovrà avere in considerazione, tra i vari mezzi a disposizione (quale appunto la perizia medico-legale) anche l’età del minore stesso per valutare, eventualmente, se ascoltarlo e quale valore attribuire all’ascolto. In tale ipotesi il giudice dovrà verificare l’opportunità dell’audizione del minore, caso per caso, anche in considerazione del grado di maturazione del minore stesso, al fine di valutare se il figlio abbia subito eventuali condizionamenti psicologici per effetto di comportamenti condizionanti di uno dei genitori a danno dell’altro¹⁸. In taluni casi,

capo interessi diversi. Sembrano affermazioni ovvie, sulle quali il consenso dovrebbe essere unanime. Ed, invece, talora, specialmente nell’ambito della magistratura minorile, si sono manifestate posizioni di pregiudizio aprioristico, come se l’interesse del minore-tipo fosse stato scoperto una volta per tutte e unico depositario di esso fosse proprio il giudice minorile”.

¹⁷ La trattazione di tale aspetto la ritroviamo esaminata in G. AUTORINO-P. STANZIONE, *Diritto civile e situazioni esistenziali*, Torino, 1997, p. 205 e ss.

¹⁸ Tale potenziale di incidenza sulle scelte familiari, discende da una più generale attenzione all’ascolto del minore inizialmente introdotta dalla normativa transnazionale e comunitaria; in particolare il riferimento va all’art. 12 della Convenzione di New York del 1989 che eleva a rango di principio il diritto del minore ad essere ascoltato nel processo, stabilendo che una sua audizione possa essere disposta nell’ambito “di ogni procedura giudiziaria ed amministrativa” che lo riguardi con l’unica condizione della capacità di discernimento. Sul tema dell’ascolto del minore la letteratura è estremamente copiosa. Si vedano, ad esempio: G. AUTORINO e V. ZAMBRANO, *Affidamenti familiari*, in P. CENDON (a cura di) *Il diritto privato oggi*, Milano, 2002, p. 12 e ss.; in A. DELL’ANTONIO, *La partecipazione del minore alla sua tutela. Un diritto misconosciuto*, Milano, 2001, p. 97; A. FINOCCHIARO, *L’audizione del minore e la convenzione sui diritti del fanciullo*, in *Vita not.*, 1991, p. 834 e ss.; M. DOGLIOTTI, *I diritti del minore e la Convenzione dell’Onu*, in *Dir. fam. e pers.*, 1992, p. 301 e ss.; C.M. BIANCA, *La nuova disciplina in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso: prime riflessioni*, in *Dir. fam. e pers.*, XXXV, 2, 2006, p. 780; A. MANERA, *L’ascolto dei minori nelle istituzioni*, in *Dir. fam.*, 1997, p. 1551; A. GIULIANO, *L’audizione del minore infradodicesime e la pronuncia di adottabilità*, in *Fam. e*



infatti, ai fini decisori può rivelarsi fondamentale per il giudice fare esprimere il minore, ascoltandone le opinioni e valutandone la possibile incidenza sulle scelte che lo riguardano, il tutto in considerazione dell'esigenza del giudice di comprendere se ciò che dichiara il minore sia frutto di una sua effettiva volontà e desiderio o, al contrario, sia conseguenza di un pregiudizievole fenomeno da alienazione genitoriale inculcato da parte del genitore alienante¹⁹. Il minore d'età, del resto, è parte del nucleo familiare e, in quanto persona, merita, al pari degli altri componenti, di poter esprimere le proprie valutazioni ed eventualmente preferenze, che saranno valutate positivamente dal giudice solo quando meritevoli di tutela e non effetto di una manipolazione intenzionale di un genitore²⁰.

Nella disciplina dell'affidamento, infatti, è riconosciuta al minore la facoltà di partecipare alle scelte familiari che lo riguardano e, più nello specifico, il giudice può disporre "l'audizione del figlio minore che abbia compiuto dodici anni e anche di età inferiore ove capace di discernimento". L'audizione del minore assume rilevante importanza nell'ambito di un giudizio di affidamento in cui sia stata rilevata la "sindrome da alienazione genitoriale" perché si pone in linea con una concezione evolutiva del minore d'età. In particolare modo, la disposizione normativa riconosce la possibilità di dare voce al minore in relazione al suo stato di capacità, di maturazione e di salute psichica all'interno di un giudizio destinato a concludersi con un provvedimento che lo vede protagonista²¹. Pertanto, quando in un giudizio di affidamento dei figli minori è possibile ascoltare il minore, il giudice effettuerà una

dir., 2001, p. 155 e ss., P. VERCELLONE, *La convenzione internazionale sui diritti del fanciullo e l'ordinamento interno italiano*, in *Minori e giustizia*, 1993, p. 124 e ss.; M. ROVACCHI, *L'audizione del minore nei procedimenti di separazione e divorzio*, in *Il civilista*, 2007, p. 13 e ss.; G. SALITO, *L'affidamento condiviso dei figli nella crisi della famiglia*, in *Il diritto di famiglia nella dottrina e giurisprudenza*, Trattato teorico pratico diretto da G. Autorino Stanzione, Vol. V, Torino, 2007, p. 120 e ss.

¹⁹ In tal senso anche l'art. 3 della Convenzione europea di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei fanciulli del 1996, che riconosce al minore dotato di capacità di discernimento, il diritto di essere consultato ed esprimere la propria opinione in tutti i procedimenti che si svolgono avanti all'autorità giudiziarie e che in qualche misura lo riguardano.

²⁰ Sull'argomento A. CARRATA, *I procedimenti sullo stato di adattabilità e de protestate dopo l'entrata in vigore della legge n. 149 del 2001: verso un giusto processo civile minorile*, in *Dir. fam.*, 2010, 1, p. 268 e ss.

²¹ Ci si interroga sul quesito se l'art. 155 *sexies* c.c., relativamente all'audizione del minore, sia divenuto nell'iter processuale della separazione e del divorzio un passaggio obbligatorio ed indispensabile ovvero, se di contro, permanga un margine di discrezionalità per l'autorità giudicante. Secondo un certo orientamento dottrinale, che si rifà al dettato letterale della norme, l'audizione del minore ultradodicesimo, sarebbe da considerarsi obbligatoria da parte del giudice, addirittura "condizione di procedibilità del giudizio". Diversamente altra parte della dottrina, invece, ritiene che il dato letterale non sia inequivocabile e, pertanto, ritiene preferibile la soluzione che attribuisce alla discrezionalità del giudice la decisione sul se ascoltare o meno il minore. Invero, la considerazione che l'audizione del minore per quanto gestita correttamente possa comunque rivelarsi invasiva per il minore, induce a configurare come più opportuna l'interpretazione secondo cui è centrale il diritto del minore ad essere ascoltato, ma nell'ambito del superiore interesse del minore stesso.



valutazione delle dichiarazioni del minore le quali, non sempre, al termine del giudizio, coincideranno con ciò che è meglio per lo stesso. Infatti, è sempre l'autorità giudiziaria ad individuare qual è "l'interesse morale e materiale" del minore alla luce di una attenta analisi basata su più elementi processuali.

La sentenza in esame assume particolare importanza nell'ambito delle questioni di affidamento del minore, in quanto chiarisce, direttamente ed indirettamente, quali sono i criteri processuali che giudice è tenuto ad adottare per valutare la reale situazione di fatto prima di emettere il provvedimento finale. A detta della scrivente, inoltre, la sentenza n. 7041/2013 evidenzia un altro aspetto rilevante vale a dire che il giudice è tenuto a riportare nella motivazione i criteri da lui adottati per decidere e ciò al fine di rendere - in una parola - legittimo il provvedimento. E' necessario, infatti, che il giudice indichi e chiarisca l'*iter* logico-giuridico che l'ha condotto al provvedimento finale. Alla luce di quanto fin qui detto, nei casi di Pas, le perizie mediche del CTU non possono che costituire solo uno dei vari supporti messi a disposizione del giudice di merito al pari di tutti gli altri mezzi probatori propri del giudizio civile.